

VERBALE N. 31 DELL'ORGANO DI REVISIONE in data 09 Dicembre 2025

Spett.le
COMUNE di
SAN MAURIZIO CANAVESE

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione, nominato con D.C.C. n. 22 del 18.07.2024;

Ricevuta in data 09 Dicembre 2025 la documentazione inerente il riconoscimento delle spese ex art. 194 TUEL mediante proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. Trattasi di spese legali per il ricorso alla Corte di Cassazione per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali, per il periodo 2005-2015.

Esaminata detta proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.*" e relativi allegati, con particolare riferimento al Decreto di Estinzione del Giudizio di Cassazione (procedimento R.G. n. 10664/2025, relativo a ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9556/2024, depositata in data 28.11.2024) del 22.09.2025, con il quale la Corte Suprema di Cassazione ha condannato "*in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 15.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito*";

VISTI

- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così dispone:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i

creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”.

- la proposta di deliberazione sopra indicata.

Preso atto della condanna del Comune a seguito della sentenza di cui si tratta, nonché della ripartizione delle suddette spese legali tra i Comuni coobbligati dalla quale emerge che la quota a carico dell'Ente è pari ad € 592,46.

Tenuto conto dei documenti ricevuti ed esaminati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera B), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

L'ORGANO DI REVISIONE

esprime, per quanto di sua competenza, ***PARERE FAVOREVOLE*** alla Proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Torino, lì 09 Dicembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI
(LUPÀRIA Dott. Guglielmo)